



# Iusletter

informazione e aggiornamento giuridico

# LaScala

STUDIO LEGALE



## Pegno non possessorio, patto marciano e cause di prelazione

Avv. Simone Bertolotti e Avv. Paolo Francesco Bruno

26 settembre 2017

# Indice argomenti

- Normativa
- Requisiti soggettivi
- Requisiti oggettivi
- Opponibilità ai terzi
- Specifica ipotesi di conflitto
- Limiti temporali
- Facoltà di escussione del creditore garantito
- Mezzi di tutela per concedente pegno
- Modalità escussione pegno
- Rapporto tra escussione pegno e procedura esecuzione forzata
- Pegno non possessorio e fallimento
- Strumenti di tutela del debitore



# Pegno non possessorio

- Art. 1 d.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.



# Requisiti soggettivi disciplinati da comma 1:

- Limitazione soggettiva soggetti concedenti: solo imprenditori iscritti nel registro delle imprese
- Limitazione soggettiva debitori garantiti: solo imprenditori (parte finale primo comma stabilisce che crediti garantiti siano “inerenti all’esercizio dell’impresa”) - in caso debitore e concedente non coincidano
- Nessuna limitazione soggettiva in merito a creditore



# Requisiti oggettivi disciplinati da comma 2:

## Crediti garantiti

- Inerenti all'esercizio dell'impresa
- Presenti o futuri
- Determinati o determinabili
- Previsione importo massimo garantito



# Requisiti oggettivi disciplinati da comma 2:

L'indicazione di tali requisiti circa l'individuazione del credito garantito dal pegno non possessorio non pare tale da determinare l'ammissibilità del c.d. "*Pegno omnibus*", vale a dire, secondo la dizione usualmente individuata nei contratti di matrice bancaria:

«La banca è investita di diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, diretto o indiretto o cambiario, anche se non liquido ed esigibile e/o assistito da altra garanzia reale e personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o fatta dalla o con la Banca».



# Requisiti oggettivi disciplinati da comma 2:

- **Beni e crediti oggetto del pegno non possessorio**
  - ❑ Beni mobili materiali o immateriali destinati ad esercizio impresa
  - ❑ Esclusi beni mobili registrati
  - ❑ Beni oggetto di pegno possono essere esistenti o futuri
  - ❑ Determinati o determinabili anche mediante riferimento a categorie merceologiche o valore complessivo

È consentito al concedente pegno disporre dei beni gravati da pegno



# Requisiti oggettivi disciplinati da comma 2:

Secondo dottrina, suscettibili di essere costituiti in pegno:

- Singoli beni mobili produttivi ma anche intera azienda o singoli rami
- Marchi e brevetti
- Crediti anche futuri e titoli di credito
- Partecipazioni societarie
- Strumenti finanziari

Comma 10bis  
prevede  
applicazione, con  
limite compatibilità,  
disposizioni su  
pegno previste da  
codice civile





# Requisiti oggettivi disciplinati da comma 2:

- Specificità pegno non possessorio:
  - ❑ Natura rotativa e fluttuante espressamente ammessa
  - ❑ Pegno si trasferisce su prodotto risultante da trasformazione o alienazione o corrispettivo o bene acquistato con corrispettivo senza che ciò configuri nuova garanzia
  - ❑ Se prodotto trasformazione ingloba beni oggetto di diversi pegni non possessori facoltà accordate a creditori pignoratizio spettano a ciascuno su base proporzionale
  - ❑ Creditore può promuovere azioni conservative o inibitorie in caso di abuso utilizzo beni vincolati in pegno



# Requisiti oggettivi disciplinati da comma 3:

- Pegno deve risultare da contratto avente forma scritta
  - Distinzione con normativa codicistica e speciale che normalmente non prevede forma scritta *ad substantiam*
- Indicazione creditore, debitore, eventuale terzo concedente, descrizione bene dato in garanzia, credito garantito ed indicazione importo massimo garantito
- Prevista sanzione nullità in caso di assenza requisiti formali
  - Deroga rispetto a normativa codicistica che stabilisce semplice inefficacia verso i terzi dall'omessa indicazione elementi in questione



# Opponibilità ai terzi disciplinata da comma 4:

- Efficacia nei confronti dei terzi a seguito iscrizione in registro informatizzato costituito presso agenzia delle entrate denominato “registro dei pegni non possessori”
  - ❑ Registro dei pegni non possessori non ancora costituito sino a data odierna
- Dal momento iscrizione pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali
  - ❑ Norma individua elemento temporale con termine “momento” e, quindi, in termini più precisi rispetto a sola data (viene in rilievo ora di iscrizione)
  - ❑ Norma individua pubblicità in questione come dichiarativa, atteso che viene specificato che ha finalità unicamente di efficacia nei confronti dei terzi, ma parte dottrina ritiene che abbia comunque natura costitutiva data natura dell’istituto del pegno ed utilizzo termine “iscrizione”



# Specifica ipotesi conflitto disciplinata da commi 5 e 6:

- Prevista inopponibilità pegno non possessorio costituito ed iscritto anteriormente nei confronti di soggetto che abbia finanziato acquisto bene determinato destinato ad esercizio impresa e garantito da riserva proprietà bene ovvero da pegno possessorio successivo a condizione che:
  - Quest'ultimo pegno sia iscritto in conformità a comma 6 (*i.e.* Indicazione soggetti, descrizione credito garantito e specifica individuazione bene costituito in pegno)
  - Creditore garantito da pegno non possessorio successivo informi titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente



# Limiti temporali pegno non possessorio stabiliti da comma 6:

- Durata iscrizione pegno di dieci anni rinnovabile prima della scadenza
- Cancellazione effettuabile di comune accordo creditore garantito e datore pegno o con domanda giudiziale
  - Non specificato se domanda giudiziale volta ad ottenere la cancellazione del pegno sia suscettibile di trascrizione nel registro



# Facoltà di escussione del creditore garantito disciplinate da comma 7

- In caso di evento che determina l'escussione del pegno, creditore ha la facoltà di procedere ad escussione secondo forme previste da comma 7
  - Norma non specifica ipotesi di “evento che determina escussione pegno” e, pertanto, è da ritenere che l'individuazione di dette fattispecie sia rimessa alla volontà delle parti
- Necessario che creditore invii intimazione a debitore ed eventuale terzo datore, nonché avviso scritto ad eventuali titolari pegno non possessorio trascritto ed al debitore del credito oggetto di pegno



# Facoltà di escussione del creditore garantito disciplinate da comma 7

- **Facoltà escussione pegno:**

- Vendita beni oggetto pegno con possibilità di trattenere corrispettivo sino a soddisfacimento credito nei limiti dell'importo massimo garantito, con obbligo informativo e restituzione eventuale eccedenza
  - Vendita da effettuarsi mediante procedure competitive da pubblicizzarsi su portale vendite pubbliche da parte di operatori esperti – salvo beni di valore non apprezzabile (non specificato importo) – da individuarsi di comune accordo o, in mancanza dal giudice (opportuna previa individuazione contrattuale “operatore esperto”; non specificato se designazione da parte del giudice sia previsione derogabile dalle parti, ferma restando necessità imparzialità soggetto che effettua nomina)



# Facoltà di escussione del creditore garantito disciplinate da comma 7

## ▪ **Facoltà escussione pegno (continua):**

- Escussione o cessione crediti oggetto di pegno con comunicazione a datore di garanzia (non precisato immediata come in ipotesi vendita)
- Locazione del bene oggetto di pegno imputando canoni a soddisfacimento credito sino a concorrenza importo massimo garantito, purché contratto preveda criteri e modalità corrispettivo locazione; previsto onere comunicazione immediata a datore garanzia di tutte le condizioni pattuite con locatore;
- Appropriazione beni oggetto di pegno, purché previsto da contratto e facoltà iscritta nel registro, a condizione previsione in contratto di criteri e modalità valutazione bene; anche in questo caso obbligo creditore di comunicazione immediata a datore garanzia valore attribuito al bene; anche se non previsto è ovvio obbligo restituzione a datore garanzia eventuale differenza tra valore bene e debito residuo





# Mezzi di tutela del concedente pegno previsti da comma 7bis

Debitore o terzo concedente possono proporre opposizione entro cinque giorni da ricevimento intimazione

- ❑ Opposizione non sospende automaticamente escussione (contrariamente ad art. 2797 c.c.), ma giudice opposizione può inibirla, su istanza opponente, in caso di gravi motivi
- ❑ Giudizio opposizione retto da rito sommario di cognizione *ex art. 702bis* c.p.c.
- ❑ Termine opposizione non soggetto a sospensione feriale



# Modalità escussione pegno disciplinate da comma 7ter:

- Datore garanzia deve consegnare bene a creditore entro quindici giorni intimazione se titolo non dispone diversamente
- Se consegna non avviene creditore può fare istanza, anche verbale, ad ufficiale giudiziario anche in assenza titolo esecutivo e precetto
- Ufficiale giudiziario, ove non possibile identificare immediatamente bene, procedere a ricerche con ausilio esperto stimatore o commercialista nominato per individuazione, anche per individuare eventuale corrispettivo, ricorrendo a disposto art. 492bis c.p.c.



# Rapporto tra escussione pegno e procedura esecuzione forzata:

Se bene o credito oggetto di pegno sottoposto ad esecuzione, creditore può farsi autorizzare da giudice esecuzione ad escussione, con obbligo restituzione eventuale eccedenza a procedura esecutiva



# Pegno non possessorio e fallimento:

- Comma 8 prevede necessità ammissione al passivo con prelazione per procedere ad escussione
- Non disciplinata ipotesi fallimento terzo datore, atteso che giurisprudenza esclude possibilità ammissione al passivo in mancanza credito verso fallito

- Comma 10 prevede richiamo artt. 66 e 67 l.f. Con equiparazione pegno non possessorio a pegno



# Strumenti tutela debitore previsti da comma 9:

- Debitore può agire per risarcimento danni entro tre mesi da comunicazione di cui a comma 7 se escussione effettuata con criteri e modalità non conformi a legge e corrispettivi non corrispondono a valori mercato
  - ❑ Termine decadenza per azione risarcitoria
  - ❑ Non previsto termine per esercizio azione nullità
- Indicazione creditore, debitore, eventuale terzo concedente, descrizione bene dato in garanzia, credito garantito ed indicazione importo massimo garantito
- Prevista sanzione nullità in caso di assenza requisiti formali
  - ❑ Deroga rispetto a normativa codicistica che stabilisce semplice inefficacia verso i terzi dall'omessa indicazione elementi in questione





Iusletter

informazione e aggiornamento giuridico

LaScala  
STUDIO LEGALE

# Grazie per l'attenzione

Contatti:

[s.bertolotti@lascalaw.com](mailto:s.bertolotti@lascalaw.com)

[p.bruno@lascalaw.com](mailto:p.bruno@lascalaw.com)

tel. 02 439251

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)

[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

